

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L	A COMMISSIONE TRIBUTA	ARIA PROVINCIALE	
	AVELLINO		SEZIONE 7
riu	nita con l'intervento dei Signori:		·
	RESCIGNO	DOTT. MICHELE	Presidente
	LONGOBARDI	AVV. ANTONINO	Relatore
	TACCONE	AVV. GIUSEPPINA	Gludice
		7	
	SI RILASCIA PER USO STUDIO		
ha	emesso la seguente		
-		SENTENZA	
- sul ricorso nº 672/08 depositato il 14/03/2008			
	rerso AVVISO IRROGAZION ro AGENZIA ENTRATE UFF	IE SANZIONI nº RE0C0TA000 ICIO ARIANO IRPINO	13 I.V.A. 2007
ANTI	osto dal ricorrente: CA CLESSIDRA SNC PAPA GIOVANNI XIII 83035	GROTTAMINARDA AV	

SEZIONE

N° 7

REGGENERALE

N° 672/08

UDIENZA DEL

22/01/2009 ore 10:30

SENTENZA

N°

78 07 06

PRONUNCIATA IL:

22.01.2006

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

23.02.2006

II Segretario

IL SEGNETATIO DELLA SEZIONE
Sig Emilio Iorizzo



FATTO E DIRITTO

La dimostrata e non contestata omissione da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Ariano Irpino del rispetto dei 60 giorni previsti dal comma 7 dell'art 12 dello Statuto del contribuente di cui alla Legge n. 212 del 2000 per l'effettuata notifica dell'atto di contestazione e determinazione delle sanzioni prima del decorso di detto termine, comporta l'accoglimento del ricorso proposto dal sig. Cuoco Pasquale in qualità di legale rappresentante dell Società Antica Clessidra s.n.c. corrente in Grottaminarda e l'annullamento dell'atto impugnato.

Nella fattispecie, in relazione al processo verbale elevato dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino in data 10.12.2007, risulta la notifica alla società contribuente dell'atto di contestazione ed irrogazione sanzioni soltanto in data 8 gennaio 2008, molto prima del maturarsi del termine di cui alla mentovata norma, con sua conseguente illegittimità.

Infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio nella propria memoria difensiva, il predetto termine di 60 giorni non ha carattere meramente ordinatorio, ma costituisce uno spazio temporale inderogabile assegnato dalla legge al contribuente per la produzione di proprie memorie e documenti, a garanzia del proprio diritto di difesa, il cui mancato rispetto da parte dell'Amministrazione Finanziaria determina, in assenza di fondati motivi di particolare urgenza, l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

Sul punto è pacifico l'indirizzo di questa Decidente (CTP Avellino Sez. 6[^] Sent.35/6/08, Sez. 6[^]Sent. 348/6/08). che, confermando analoghe decisioni di altre Commissioni, (CTR Roma sez 38[^] 197/07, CTR Salerno Sez. 9[^] 156/9/08, ecc.) ha appunto statuito l'illegittimità dell'avviso di recupero operato dall'Ufficio Finanziario anteriormente allo spirare del predetto termine di 60 giorni, qualora "il mancato rispetto dei termini non sia giustificato da fondati motivi di particolare urgenza".

La particolarità della questione comporta la compensazione tra e parti delle spese del giudizio.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO SEZIONE SETTIMA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ANTICA CLESSIDRA S.N.C. in persona del suo amministratore sig. Cuoco Pasquale, con sede in GROTTAMINARDA, Via Papa Giovanni XXIII, avverso l'ATTO DI CONTESTAZIONE N. RE0C0TA00013 2008, notificato in data 8 gennaio 2008 relativo a SANZIONI anno d'imposta 2007, avverso AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ARIANO IRPINO, in persona del suo Direttore p.t., ogni avversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.

Così decisq'in Avellino, lì 22.1.2009

IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Avv. Antonino Longobardi)

(Cons.Dr. Michele Rescigno